

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MEZZAPESA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 1990

Norme sull'ordinamento della scuola secondaria superiore  
e sul prolungamento dell'istruzione obbligatoria

ONOREVOLI SENATORI. – La presentazione di questo nuovo disegno di legge in materia di riforma dell'ordinamento della scuola secondaria superiore e di prolungamento dell'istruzione obbligatoria risponde ad esigenze di ordine soprattutto procedurale. Come si sa, è in corso presso la 7<sup>a</sup> Commissione la discussione, avviata il 20 luglio 1988, su quattro disegni di legge di iniziativa parlamentare riferentisi allo stesso problema (n. 428, dei senatori Chiarante e altri; n. 829, dei senatori Manzini e altri; n. 1187, dei senatori Manieri e altri; n. 1226, dei senatori Gualtieri e altri).

In questi due anni si è svolto, oltre che un proficuo dibattito in Commissione, un impegnativo lavoro di ricerca e di indagini,

attraverso una lunga serie di audizioni promossa da un comitato ristretto. Il quale ha successivamente cercato di ricavare dai differenti disegni di legge un testo unificato che servisse di base alla discussione in sede di Commissione plenaria. A tale lavoro ha contribuito notevolmente anche il governo che, dopo aver rinunciato a presentare un suo disegno di legge per non creare pregiudiziali divisioni di schieramento tra maggioranza e opposizione su un tema che richiede le più ampie convergenze possibili, ha preferito offrire la sua collaborazione alla Commissione attraverso l'apporto di suggerimenti, documentazione, emendamenti. Non è superfluo ricordare, in proposito, che il tema dell'elevamento dell'istruzione

obbligatoria nel contesto della riforma dell'ordinamento della scuola secondaria superiore è contemplato nei documenti programmatici dei governi di questa, come delle precedenti legislature.

Ora, anche se per comprensibili divergenze politiche non si è addivenuti alla elaborazione di un testo unificato concordato, il relatore alla Commissione ha ritenuto di «fissare» in un testo di articolato la sintesi delle acquisizioni e dei problemi emersi. Sicchè il disegno di legge qui presentato non si identifica nella posizione nè del governo, nè della maggioranza, nè di una singola forza politica; esso vuole essere un primo «momento di elaborazione sintetica» di linee riformatrici sulle quali si auspica di ottenere le più larghe convergenze di fondo; e comunque uno strumento di lavoro che faciliti la discussione e il dialogo in Commissione.

È superfluo ribadire qui l'esigenza di addivenire ad una rapida soluzione del problema. I profondi mutamenti intercorsi negli ultimi anni nella società e nel mondo del lavoro hanno di necessità coinvolto la scuola italiana. La scuola secondaria superiore è da anni interessata da un intenso processo di sperimentazioni che finiscono col configurarsi come una vera e propria riforma strisciante. Nella quasi generalità dei Paesi europei l'istruzione obbligatoria è da tempo più estesa che nel nostro. Il che impone di omogeneizzare la nostra legislazione in materia, in vista del significativo appuntamento del mercato unico, che entrerà in funzione il 1° gennaio 1993.

Ma la soluzione del problema del prolungamento dell'istruzione obbligatoria non può prescindere da una peculiarità tutta italiana, ossia il fenomeno della «mortalità» scolastica che colpisce in particolare le zone tradizionalmente deboli del nostro territorio, stigmatizzando anche sotto questo aspetto l'annoso divario tra Nord e Sud.

La necessaria attenzione verso le fasce deboli della popolazione studentesca, quelle maggiormente interessate al fenomeno della «mortalità», suggerisce la promozione e l'organizzazione di forme nuove e agili di recupero e di motivazione all'apprendi-

mento, che diano al prolungamento dell'istruzione obbligatoria un contenuto essenziale e vitale, al di là del mero carattere di costrizione.

Importante viene ad essere, in tale contesto, la struttura del primo biennio della nuova scuola secondaria superiore, cui si intende assicurare - anche alla luce delle indicazioni della commissione appositamente costituita presso il Ministero della pubblica istruzione per i nuovi programmi - unitarietà di impostazione culturale, metodologica, didattica.

Così come riveste carattere di assoluta modernità l'esigenza di avere, sempre nell'ambito della scuola secondaria superiore, percorsi formativi che si caratterizzino per una più stretta integrazione fra discipline teoriche e discipline pratiche, con una maggiore e più incisiva presenza di queste ultime.

Il disegno di legge presenta la materia in tre titoli: I (articoli 1-6), ordinamento della scuola secondaria superiore; II (articoli 7-10), prolungamento dell'istruzione obbligatoria; III (articoli 11-17), modalità di attuazione.

L'articolo 1 chiarisce la finalità della scuola secondaria superiore: la crescita, sul piano culturale e preprofessionale, della personalità degli studenti e lo sviluppo della loro autonoma capacità di apprendere.

L'articolo 2 definisce la struttura della nuova secondaria superiore: essa è articolata in sei ambiti (umanistico, scientifico, economico, tecnologico, artistico, professionale), ognuno dei quali comprende più indirizzi. Sono fissati gli insegnamenti comuni per il primo biennio a tutti gli ambiti: italiano, lingua straniera, storia, diritto-economia, matematica, discipline scientifiche sperimentali. Gli insegnamenti comuni a più ambiti o indirizzi e quelli specifici dei singoli indirizzi sono stabiliti con decreti legislativi.

L'articolo 3 detta norme sull'esame di Stato di fine quinquennio; sull'esame di qualifica alla fine del terzo anno per gli indirizzi dell'ambito professionale; sulla certificazione annuale della frequenza e del piano di studi seguito.

L'articolo 4 prevede l'istituzione di indirizzi a ordinamento speciale in riferimento a specifiche esigenze territoriali. Prevede altresì l'istituzione di corsi sperimentali a ordinamento speciale i cui percorsi formativi siano caratterizzati da una più stretta integrazione di discipline teoriche e pratiche.

L'articolo 5 prevede la possibilità di istituire corsi di scuola secondaria superiore per lavoratori studenti.

L'articolo 6 detta norme in materia di passaggi e rientri, introducendo nel sistema un minimo di flessibilità che incoraggi i recuperi motivati e diminuisca la dispersione scolastica.

L'articolo 7 fissa a complessivi dieci anni la durata dell'istruzione obbligatoria.

L'articolo 8 ne indica le modalità di assolvimento.

L'articolo 9 istituisce i «progetti di orientamento e di nuove opportunità», ossia speciali interventi formativi destinati ai giovani che non riescano a completare regolarmente i corsi di scuola media. I corsi di tali «progetti» sono attivati nella scuola media.

L'articolo 10 prevede l'istituzione in ogni regione di un Osservatorio, che verifichi l'attuazione di questa legge e compia studi e ricerche sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Presso il Ministero della pubblica istruzione è istituito il Coordinamento nazionale degli Osservatori regionali.

L'articolo 11 fissa le materie, i criteri e i termini cronologici, per i decreti legislativi che il governo è delegato ad emanare: l'indicazione degli indirizzi, compresi quelli a ordinamento speciale; la definizione dei piani di studio, compresi quelli dei corsi

sperimentali a ordinamento speciale; la disciplina degli esami di qualifica per gli indirizzi dell'ambito professionale; l'attivazione dei corsi sperimentali a ordinamento speciale.

L'articolo 12 fissa norme sui programmi di insegnamento e sulle prove di idoneità. I programmi devono essere verificati dal Ministro della pubblica istruzione almeno ogni sette anni.

L'articolo 13 detta norme sul passaggio dal precedente al nuovo ordinamento; sulla sperimentazione metodologico-didattica nella fase di transizione, sul piano per l'utilizzazione delle istituzioni scolastiche.

L'articolo 14 prevede l'istituzione della Commissione nazionale per l'innovazione nella scuola secondaria superiore (CNISS), che ha compiti di progettazione e valutazione delle innovazioni.

L'articolo 15 fissa le procedure per eventuali successive modifiche agli indirizzi e ai piani di studio.

L'articolo 16 prevede il ricorso alla convenzione fra Ministero della pubblica istruzione e gli assessori regionali competenti per realizzare opportuni collegamenti fra la scuola secondaria superiore e il sistema di formazione professionale, anche in riferimento alla possibilità di realizzare corsi post-secondari in cui gli studenti possano approfondire le competenze professionali acquisite nel quinquennio della scuola secondaria superiore.

L'articolo 17 prevede un piano nazionale di aggiornamento del personale direttivo e docente, al fine di renderlo attivamente partecipe al conseguimento degli obiettivi della riforma.

**DISEGNO DI LEGGE**

## TITOLO I

**ORDINAMENTO DELLA SCUOLA  
SECONDARIA SUPERIORE**

## Art. 1.

*(Istituzione e finalità)*

1. La scuola secondaria superiore comprende tutti i corsi di istruzione immediatamente successivi alla scuola media. Ad essa si accede con la licenza della scuola media.

2. La scuola secondaria superiore ha il fine di promuovere lo sviluppo della personalità degli studenti attraverso una formazione culturale ed una preparazione professionale di base che consentano l'accesso all'istruzione superiore, universitaria e post-secondaria, e al mondo del lavoro.

3. La scuola secondaria superiore garantisce l'acquisizione di autonome capacità di apprendere e sperimentare e contribuisce ad accrescere il livello delle conoscenze, delle capacità critiche e a favorire la consapevole partecipazione alla vita democratica.

## Art. 2.

*(Struttura)*

1. La scuola secondaria superiore si articola nei seguenti ambiti: umanistico; scientifico; economico; tecnologico; artistico; professionale.

2. Ogni ambito comprende più indirizzi. Gli indirizzi sono individuati secondo le modalità dell'articolo 11.

3. I piani di studio della scuola secondaria superiore comprendono: insegnamenti comuni a tutti gli ambiti; insegnamenti

comuni a più ambiti o a più indirizzi; insegnamenti specifici dei singoli indirizzi.

4. Nei primi due anni gli insegnamenti comuni a tutti gli ambiti sono: italiano; lingua straniera; storia; diritto-economia; matematica; discipline scientifiche sperimentali.

5. In relazione alle esigenze di progettazione complessiva dei singoli piani di studio possono essere differenziati i programmi e gli orari di matematica e delle discipline scientifiche sperimentali.

6. Gli insegnamenti comuni a più ambiti o a più indirizzi e gli insegnamenti specifici dei singoli indirizzi sono stabiliti secondo le modalità previste dall'articolo 11.

7. I piani di studio dei corsi triennali successivi ai primi due anni, nel rispetto delle esigenze di identità, di specificità e di terminalità dei diversi ambiti e indirizzi, devono in ogni caso comprendere insegnamenti linguistici, letterari, storico-sociali, matematici e scientifici.

8. L'educazione fisica e sportiva è presente in tutti i corsi della scuola secondaria superiore.

9. L'insegnamento della religione è assicurato nel quadro delle finalità della scuola secondaria superiore e si svolge in conformità al Concordato fra Stato e Santa Sede ed alle intese stabilite con le rappresentanze delle altre confessioni religiose.

### Art. 3.

#### *(Corsi, esami e certificazioni)*

1. I corsi della scuola secondaria superiore hanno, di norma, durata quinquennale.

2. Essi si concludono con un esame di Stato. Il relativo diploma conseguito è valido ai fini dell'accesso agli studi universitari e post-secondari, e dell'inserimento nell'attività lavorativa. Lo svolgimento dell'esame di Stato e le modalità di accesso agli studi universitari sono disciplinati con apposita normativa.

3. Negli indirizzi dell'ambito professionale è altresì previsto, a conclusione del terzo anno, un esame di qualifica disciplinato

secondo i criteri di cui all'articolo 11. Il diploma conseguito è valido ai fini dell'inserimento nell'attività lavorativa, dell'accesso a corsi specialistici di formazione e di istruzione professionale, della prosecuzione degli studi nello stesso o in altri ambiti della scuola secondaria superiore, secondo le modalità stabilite dall'articolo 6.

4. A conclusione di ogni anno di studio è rilasciato, a richiesta, un certificato attestante l'avvenuta frequenza e la valutazione del piano di studi seguito.

#### Art. 4.

*(Indirizzi e corsi ad ordinamento speciale)*

1. Per soddisfare particolari esigenze formative professionali ed artistiche, anche in rapporto a specifiche attività produttive presenti nel territorio, sono istituiti indirizzi di istruzione secondaria superiore ad ordinamento speciale, diversificati per durata, orari, modalità didattiche e titoli finali di studio. Alla loro istituzione si provvede mediante decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

2. Al fine di verificare la validità di percorsi formativi caratterizzati da una più stretta integrazione di discipline teoriche e pratiche e da una più incisiva presenza di queste ultime, sono istituiti corsi sperimentali ad ordinamento speciale di durata annuale e biennale, in corrispondenza ai corsi normali dei primi due anni degli indirizzi dell'ambito professionale. Tali corsi, facenti parte a tutti gli effetti della scuola secondaria superiore, sono organizzati secondo i criteri stabiliti all'articolo 11.

3. I corsi, di cui al comma 2, sono istituiti per sei anni scolastici, a partire dall'anno di attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore. All'inizio del sesto anno, sulla base della verifica dei risultati conseguiti, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e le competenti Commissioni permanenti del Senato e della Camera dei deputati, propo-

ne al Governo la soppressione della sperimentazione oppure la sua prosecuzione per un altro sessennio oppure la trasformazione dei corsi sperimentali in corsi normali.

Art. 5.

*(Corsi per lavoratori studenti)*

1. Allo scopo di rendere possibile ai lavoratori studenti la frequenza dei corsi della scuola secondaria superiore sono istituite apposite classi pomeridiane o serali.

2. I corsi per le classi pomeridiane e serali hanno la stessa durata ed identici contenuti culturali e professionali rispetto a quelli diurni. Gli orari devono assicurare il completo svolgimento dei programmi.

3. Il collegio dei docenti dei corsi di cui al presente articolo può esonerare gli studenti dalla frequenza dell'educazione fisica e sportiva nonché, in tutto o in parte, dalle attività pratiche qualora l'esperienza di lavoro sia coerente, per natura e livello, con le attività pratiche previste dal piano di studio.

4. I criteri per la istituzione, la composizione ed il funzionamento delle classi pomeridiane e serali sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

5. L'istituzione di corsi riservati ai lavoratori-studenti è disposta con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 6.

*(Passaggi e rientri)*

1. Le scelte di indirizzo oppure di ambito sono compiute dallo studente all'atto di iscrizione al primo anno. Le scelte possono essere modificate in base ai seguenti criteri:

a) nei primi due anni il passaggio ad indirizzo diverso da quello prescelto si effettua in base a giudizio positivo sul

profitto nelle discipline presenti in entrambi i piani di studio ed ai risultati positivi accertati durante la frequenza di corsi, appositamente organizzati, nelle discipline previste dal piano di studio dell'indirizzo cui si vuole accedere e non comprese nel piano di studio dell'indirizzo di provenienza;

b) negli anni successivi il passaggio a diverso indirizzo si effettua in base all'esito positivo di prove di idoneità.

2. Coloro che, in possesso del diploma di scuola media, abbiano conseguito una qualifica professionale, mediante la frequenza di corsi di formazione professionale o direttamente sul lavoro, possono rientrare nel sistema scolastico previo superamento di specifiche prove di idoneità alla classe cui vogliono accedere. Tali prove sono ridotte rispetto al normale esame di idoneità in relazione agli studi svolti e al carattere e al livello della qualifica professionale posseduta.

3. I corsi e le prove di idoneità, di cui ai commi 1 e 2, sono organizzati secondo criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

## TITOLO II

### PROLUNGAMENTO DELL'ISTRUZIONE OBBLIGATORIA

#### Art. 7.

##### *(Finalità)*

1. Per assicurare a tutti i giovani una preparazione culturale più ampia e più idonea a promuoverne la crescita personale, l'orientamento professionale, l'inserimento nell'attività lavorativa e la partecipazione responsabile alla vita democratica, la durata della istruzione obbligatoria è prolungata a complessivi dieci anni, a decorrere dal primo anno scolastico di attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore.



2. Viene esteso a complessivi dieci anni il diritto per tutti i giovani di fruire gratuitamente del servizio scolastico.

Art. 8.

*(Modalità di assolvimento)*

1. All'obbligo prolungato di istruzione si assolve:

a) con la frequenza dei primi due anni dei corsi di scuola secondaria superiore, ordinari o speciali, previsti nel Titolo I;

b) con la frequenza dei corsi previsti dai progetti di orientamento e di nuove opportunità di cui all'articolo 9.

2. È prosciolto dall'obbligo chi dimostri di aver osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria.

3. La certificazione dell'assolvimento dell'obbligo di istruzione è di esclusiva competenza dell'autorità scolastica.

Art. 9.

*(Progetti di orientamento e di nuove opportunità)*

1. Sono denominati «progetti di orientamento e di nuove opportunità» gli interventi formativi destinati al completamento dell'obbligo di istruzione per i giovani che, a causa di ritardi, abbandoni, interruzioni o gravi difficoltà, non riescono a portare a termine regolarmente i corsi della scuola media.

2. I progetti di orientamento e di nuove opportunità hanno lo scopo specifico di favorire: la rimotivazione all'apprendimento; il completamento dei corsi della scuola media inferiore, anche in vista del superamento del relativo esame di licenza; il reinserimento nei corsi della scuola secondaria superiore; l'orientamento professionale e l'acquisizione di abilità operative.

3. I corsi previsti dai progetti di orientamento e di nuove opportunità sono attivati nelle scuole medie ed hanno durata annuale. Ad essi si può accedere a partire dal

quattordicesimo anno di età, previo parere del consiglio della classe di appartenenza, oppure, a richiesta, per chi ha abbandonato o interrotto gli studi.

4. I progetti di orientamento e di nuove opportunità sono predisposti da appositi consigli di classe, composti da docenti, a qualunque titolo presenti nella scuola.

#### Art. 10.

*(Osservatorio)*

1. Al fine di verificare l'attuazione delle norme di cui al presente Titolo è istituito in ciascuna Regione un Osservatorio formato da esperti scelti dai competenti assessori. Tale Osservatorio opera nel quadro degli indirizzi definiti da un consiglio direttivo costituito da rappresentanti degli Istituti regionali per la ricerca, la sperimentazione e l'aggiornamento educativi (IRRSAE), degli uffici periferici della amministrazione scolastica e degli organismi regionali.

2. L'Osservatorio regionale ha il compito di realizzare studi e ricerche sull'assolvimento dell'obbligo di istruzione nel territorio di competenza.

3. È istituito presso il Ministero della pubblica istruzione il Coordinamento nazionale degli Osservatori regionali con il compito di raccogliere e di valutare i dati. Sulla base degli elementi acquisiti il Ministro della pubblica istruzione, entro il 31 marzo di ogni anno, riferisce al Parlamento sullo stato di attuazione delle norme di cui al presente Titolo.

### TITOLO III

#### MODALITÀ DI ATTUAZIONE

#### Art. 11.

*(Deleghe legislative)*

1. Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il

Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi sui seguenti oggetti:

a) L'indicazione degli indirizzi da attivare negli ambiti della scuola secondaria superiore nonché degli indirizzi ad ordinamento speciale di cui al comma 1 dell'articolo 4. Ci si dovrà conformare ai seguenti criteri:

1) garantire la presenza sia di indirizzi prevalentemente propedeutici a successivi corsi universitari, sia di indirizzi prevalentemente orientati ad una preparazione professionale o immediatamente spendibile nel mercato del lavoro o da completarsi in ulteriori percorsi formativi;

2) per gli indirizzi prevalentemente orientati ad una preparazione professionale si richiede che sia possibile costruire un piano di studi che sia fondato su una consistenza disciplinare non frammentaria né solamente pratico-applicativa del sapere relativo all'indirizzo; e che esista un ampio ventaglio di professionalità specifiche che fanno riferimento a quel sapere.

b) La definizione dei piani di studio di ciascun indirizzo che manterrà, per i primi due anni, unitario il piano di studi di indirizzi affini, differenziandolo solo per effettive esigenze di propedeuticità. Per i piani di studio dei corsi triennali successivi si seguirà il criterio contenuto nel comma 7 dell'articolo 2;

c) La definizione dei piani di studio dei corsi sperimentali ad ordinamento speciale che comprenderà gli insegnamenti comuni e si caratterizzerà per una maggiore integrazione tra discipline professionali teoriche e discipline professionali pratiche e per una più consistente presenza di queste ultime. Sono prevedibili speciali disposizioni in ordine al calendario scolastico, alla organizzazione delle classi, degli orari e di ogni altra modalità didattica.

2. Entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi sui seguenti oggetti e secondo i criteri di seguito indicati:

a) la disciplina degli esami di qualifica negli indirizzi dell'ambito professionale, di cui al precedente articolo 3;

b) l'attivazione dei corsi sperimentali a ordinamento speciale anche in collaborazione con i centri regionali di formazione professionale.

#### Art. 12.

##### *(Programmi di insegnamento)*

1. I programmi e gli orari di insegnamento delle singole discipline, nonché le prove di idoneità, sono stabiliti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro sei mesi dall'emanazione dei decreti delegati che definiscono indirizzi e piani di studio.

2. Al fine di assicurare il costante adeguamento dei programmi della scuola secondaria superiore allo sviluppo della cultura, della scienza e della tecnologia, i programmi di insegnamento sono oggetto di verifica, almeno ogni setti anni, da parte del Ministro della pubblica istruzione, il quale vi provvede sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e tenuto conto delle indicazioni formulate dalla Conferenza dei presidenti degli IRRSAE.

#### Art. 13.

##### *(Procedure)*

1. L'attuazione del nuovo ordinamento della scuola secondaria superiore e del contestuale prolungamento dell'obbligo di istruzione, ha inizio a partire dall'anno scolastico successivo alla data di emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 11.

2. Il passaggio dal precedente al nuovo ordinamento si attua gradualmente iniziando dalla prima classe. Gli studenti che alla data di avvio del nuovo ordinamento frequentano le classi successive alla prima proseguono il corso degli studi secondo l'ordinamento già in vigore.

3. Nella fase di transizione dal precedente al nuovo ordinamento la sperimentazione metodologico-didattica e quella di ordinamenti e strutture, di cui rispettivamente agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, è di norma finalizzata alla introduzione di elementi caratterizzanti i nuovi piani di studio.

4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo riguardante la determinazione degli indirizzi, il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con proprio decreto definisce un piano nazionale per la utilizzazione delle istituzioni scolastiche dell'istruzione secondaria superiore funzionanti in ciascun distretto scolastico. Tale piano è definito sulla base di piani provinciali predisposti dai Provveditori agli studi, dopo aver sentito l'amministrazione provinciale e il Consiglio scolastico provinciale.

#### Art. 14.

*(Commissione nazionale per l'innovazione nella scuola secondaria superiore)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione nomina con proprio decreto la Commissione nazionale per l'innovazione nella scuola secondaria superiore (CNISS).

2. La Commissione è costituita da non oltre cinquanta esperti, scelti sulla base di riconosciute competenze culturali, scientifiche e professionali, dura in carica sei anni e non può essere prorogata.

3. La Commissione può articolarsi in sottocommissioni e gruppi di lavoro. Essa al proprio interno elegge il presidente ed un organismo di coordinamento.

4. La Commissione ha compiti di progettazione e valutazione delle innovazioni.

5. Il Presidente della Commissione ed i componenti dell'organismo di coordinamento di cui al comma 3 sono esonerati dal servizio, se dipendenti del Ministero della pubblica istruzione; gli altri componenti

della Commissione impegnati in specifiche attività di sottocommissione o di studio, se dipendenti del Ministero della pubblica istruzione, possono essere esonerati, su domanda, dai normali compiti di servizio, limitatamente al periodo di tempo strettamente necessario per l'espletamento dei compiti loro affidati.

Art. 15.

*(Modifiche successive alla emanazione dei decreti legislativi)*

1. Successivamente alla emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 11, possono essere apportate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione, modifiche agli indirizzi ed ai piani di studio, fermi restando gli ambiti stabiliti dall'articolo 2 ed i criteri fissati dall'articolo 11.

Art. 16.

*(Convenzioni)*

1. Allo scopo di realizzare opportuni collegamenti tra la scuola secondaria superiore ed il sistema di formazione professionale, il Ministro della pubblica istruzione e gli assessori regionali competenti fissano i criteri in base ai quali possono essere stipulate, dagli organi rispettivamente competenti, convenzioni per la reciproca utilizzazione di sedi e di attrezzature didattiche, per l'impiego di personale in attività rientranti nelle rispettive competenze, per finalità concordate.

2. In particolare possono essere stipulate convenzioni per le seguenti finalità:

a) promuovere attività di orientamento professionale per gli studenti della scuola secondaria superiore;

b) collaborare alla realizzazione di iniziative volte a facilitare i passaggi dalla scuola secondaria superiore al sistema di formazione professionale e viceversa;

c) collaborare per lo sviluppo delle attività di formazione professionale regionale;

d) promuovere la collaborazione tra scuola secondaria superiore e sistema di formazione professionale per lo svolgimento della pratica di laboratorio connessa all'insegnamento delle discipline previste dai piani di studio;

e) progettare e realizzare insieme corsi post-secondari atti ad approfondire e specializzare le competenze professionali acquisite nel corso quinquennale di scuola secondaria superiore.

3. Il Ministro della pubblica istruzione definisce, altresì, i criteri in base ai quali possono essere stipulate convenzioni con enti pubblici, con enti che svolgono per statuto attività di formazione professionale, con aziende private e con associazioni professionali per le finalità di cui alle lettere d) ed e) del comma 2.

#### Art. 17.

##### *(Piano nazionale di aggiornamento)*

1. Il processo di riforma della scuola secondaria superiore è sostenuto da un organico piano pluriennale di aggiornamento del personale direttivo e docente delle scuole che conferiscono titoli di studio aventi valore legale. Tale piano è finalizzato a promuovere l'attiva partecipazione di detto personale al conseguimento degli obiettivi della riforma sia nella fase di definizione dei piani di studio dei singoli indirizzi e dei relativi programmi sia nella fase dell'aggiornamento scientifico e didattico delle singole discipline.

2. Il piano di cui al comma 1 sarà attuato, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante adeguate iniziative da promuovere con la diretta collaborazione degli IRRSAE, delle Università e delle associazioni professionali dei docenti.

3. Al fine di assicurare un adeguato sostegno tecnico-scientifico alle iniziative

di aggiornamento di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, gli IRRSAE attivano, su base distrettuale o interdistrettuale e nell'ambito delle risorse finanziarie a tal fine destinate nel piano pluriennale di aggiornamento, appositi centri presso scuole scelte di intesa con i Provveditori agli studi.

4. I criteri per l'istituzione ed il funzionamento dei centri di cui al comma 3, nonché per la formazione e l'utilizzazione del personale necessario, sono definiti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentiti la Conferenza dei presidenti degli IRRSAE ed il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.